

Rassegna di quesiti e chiarimenti sulla normativa regionale riguardante il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)

Rassegna curata dall'Unità organizzativa Edilizia Pubblica – Posizione organizzativa Edilizia di culto, sostenibile, civica, sociale e barriere architettoniche.

La presente rassegna di quesiti ha lo scopo di chiarire le questioni poste con maggiore frequenza, fornendo, nel contempo, una indicazione di carattere applicativo.

In ordine alla loro natura si precisa che le risposte alle FAQ non possono “essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica” (*sentenza del Consiglio di Stato, Sezione I, parere 20 luglio 2021, n. 1275*).

Vi saremo grati se vorrete compilare il [questionario di soddisfazione dell'utente](#), attraverso il quale è possibile esprimere una valutazione del servizio dato.

QUISITI SUI PEBA

Domanda 1

A. Nella redazione dei PEBA, in caso di interventi su edifici pubblici va applicata la DGRV 1428/2011 solo nei casi in cui il Regolamento edilizio comunale vigente lo prescrive espressamente? È corretto interpretare che, qualora il Regolamento edilizio non lo prescriba espressamente, la DGRV 1428/2011 vada applicata solo agli edifici privati aperti al pubblico e non agli edifici pubblici?

B. Per gli spazi urbani è corretto interpretare che la DGRV 1428/2011 non costituisca un riferimento normativo prescrittivo nella redazione dei PEBA?

Risposta 1

A. Le “prescrizioni tecniche atte a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità” approvate con decreto ministeriale n. 236/1989 sono state elaborate in riferimento alla sola edilizia privata (residenziale e non) e all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. Il regolamento approvato con DPR n. 503 del 1996 riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Per quanto riguarda il settore dell’edilizia pubblica (non residenziale), le norme contenute nel DPR n. 503 del 1996 rinviano a quelle approvate con DM 236/1989.

Con deliberazione n. 1428/2011 la Regione del Veneto ha approvato le “prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico”, senza regolare i settori degli edifici, spazi e servizi pubblici. Quindi l’ambito di applicazione della DGR 1428/2011 è lo stesso di quello di cui al DM 236/1989, ma le prescrizioni tecniche regionali risultano essere, seppure per pochi aspetti, più restrittive.

Si ritiene che mediante il proprio regolamento edilizio il Comune abbia la facoltà di prescrivere l’applicazione delle prescrizioni tecniche di cui alla DGR 1428/2011, in quanto più restrittive, anche all’ambito dell’edilizia pubblica (vedasi anche la DGR n. 669/2018, allegato A, art. III.VI.1). In tale caso è chiaro che i parametri di progettazione ivi stabiliti sono da applicarsi anche in fase di elaborazione del PEBA.

Tuttavia è necessario osservare che l’operazione di estensione dell’ambito di applicazione della DGR 1428/2011 deve essere fatta in armonia anche alle eventuali ulteriori norme tecniche riguardanti ambiti specifici. In particolare si evidenzia che in materia di edilizia scolastica (pubblica e privata) la regione del Veneto con DGR 840/2009 ha emanato un regolamento tecnico che, in quanto norma di settore, rimane prevalente.

B. Per quanto riguarda la fruibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi urbani, il riferimento tecnico-normativo rimane il DPR 503/1996.

Domanda 2

Nell’ipotesi in cui il Regolamento Edilizio Comunale prescriba il rispetto della DGRV 1428/2011 anche per gli edifici pubblici, in caso di intervento su edifici scolastici pubblici del primo e secondo ciclo, quale norma va considerata prevalente tra la DGRV 1428/2011 e la DGRV

840/2009? (norme non coerenti tra loro, ad esempio, nei requisiti dei servizi igienici e degli ascensori).

Risposta 2

Si ritiene che mediante il proprio regolamento edilizio il Comune abbia la facoltà di prescrivere l'applicazione delle prescrizioni tecniche di cui alla DGR 1428/2011, in quanto più restrittive, anche all'ambito dell'edilizia pubblica (vedasi anche la DGR n. 669/2018, allegato A, art. III.VI.1). In tale caso è chiaro che i parametri di progettazione ivi stabiliti sono da applicarsi anche in fase di elaborazione del PEBA.

Tuttavia è necessario osservare che l'operazione di estensione dell'ambito di applicazione della DGR 1428/2011 deve essere fatta in armonia anche alle eventuali ulteriori norme tecniche riguardanti ambiti specifici. In particolare si evidenzia che in materia di edilizia scolastica (pubblica e privata) la regione del Veneto con DGR 840/2009 ha emanato un regolamento tecnico che, in quanto norma di settore, rimane prevalente.

Domanda 3

A. In quali casi si ritiene necessario fare una "revisione" del PEBA (art. 3.3 c.6 e 7, allegato A alla DGRV 841/2009)? Si potrebbe ipotizzare l'opportunità di predisporre, al termine del periodo di validità del PEBA, un monitoraggio degli interventi realizzati da assumere come punto di partenza per il successivo PEBA decennale?

B. Se l'Ente per sopravvenute esigenze valuta di intervenire per l'eliminazione di barriere architettoniche su spazi diversi da quelli analizzati dal PEBA, ma nel rispetto dei criteri individuati dal piano stesso, è necessario fare una revisione del Piano? In caso contrario, il soggetto competente a deliberare piccole variazioni di questo tipo (es. modifica del perimetro degli ambiti di intervento, modifica del cronoprogramma, riduzione degli interventi previsti per variazioni importanti dei costi di intervento, ecc.) è la Giunta comunale o il Responsabile dell'Ufficio?

Risposta 3

A. L'Amministrazione comunale può valutare di procedere ad una revisione del PEBA ogni qualvolta ne senta la necessità, entro il periodo di validità dello stesso.

Al termine del periodo di validità del PEBA è opportuno che l'Ente faccia una ricognizione dello stato di attuazione per dare conto degli interventi realizzati, di quelli non realizzati e di quelli che eventualmente si sono resi non più necessari.

L'esito della ricognizione può portare a concludere che sussiste la necessità di un nuovo PEBA.

B. In base alle disposizioni approvate con DGR n. 841 del 2009, il soggetto competente all'approvazione del PEBA di nuova redazione come pure la sua revisione è individuato nell'organo politico-amministrativo, quindi il Consiglio comunale, mentre rimane in capo all'organo esecutivo la competenza all'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi.

Domanda 4

La stima dei costi necessari per la realizzazione degli interventi è un contenuto obbligatorio o facoltativo del Piano? Il quesito si ritiene particolarmente rilevante soprattutto in situazioni specifiche, quali ad esempio allestimenti museali o beni vincolati, in cui la stima di costo richiede approfondimenti che esulano dal livello pianificatorio del PEBA (es. valutazioni sulle modifiche all'allestimento, pareri vincolanti di enti terzi, ecc.). Inoltre l'orizzonte temporale del PEBA (decennale) e la notevole variabilità dei prezzi rendono poco attendibile la stima economica, soprattutto per gli interventi programmati sul lungo periodo.

Risposta 4

La stima dei costi degli interventi, per quanto di massima, è comunque utile ed obbligatoria in quanto ha lo scopo di orientare le scelte dell'Ente negli anni a seguire.

In fase di elaborazione del PEBA può accadere che alcuni determinati interventi, per le loro specificità intrinseche – ad esempio quando i costi dipendono da scelte in capo all'amministrazione stessa ancora da assumere, oppure da pareri vincolanti in capo a terzi –, siano tali da non consentire di stimarne i costi con un'attendibilità utile alle esigenze della programmazione di spesa dell'Amministrazione. In questi casi l'Ente può valutare, ad esempio, di porre in evidenza le variabilità di stima dei costi negli elaborati del piano attraverso specifiche annotazioni.

L'ente pubblico dovrebbe tener presente che momenti di aggiornamento delle previsioni di spesa (anche al di fuori dell'ambito del PEBA) sono rappresentati dagli aggiornamenti del programma triennale delle opere pubbliche e del piano esecutivo di gestione.

Domanda 5

Nel caso di PEBA redatto da un'Università, qual è l'iter amministrativo suggerito per l'approvazione del Piano, con particolare riferimento a quanto indicato all'art. 3.3 All.to A DGRV 841/2009?

Risposta 5

Il PEBA è stato introdotto con la legge 41 del 1986 affinché tutte le amministrazioni pubbliche si dotassero di uno strumento per pianificare gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche con riguardo agli edifici di proprietà. Successivamente con la legge 104 del 1992 il PEBA è stato esteso anche agli spazi urbani.

Con deliberazione n. 841/2009 la Giunta regionale ha dato *“disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992”*.

Questo provvedimento pertanto disciplina, nell'ambito della Regione del Veneto, la redazione e la revisione dei PEBA riguardanti sia gli enti territoriali sia quelli non territoriali.

In tal senso, all'articolo 3.3 dell'allegato A alla DGR 841/2009 è stabilito quanto segue:

“(...) 2. Il PEBA viene adottato dall'organo esecutivo dell'Ente (Giunta, Consiglio Direttivo o altro organo avente le medesime funzioni). L'adozione del PEBA è preceduta, in attuazione del metodo di partecipazione di cui all'art. 3.1, da forme di concertazione e consultazione.

“3. Entro otto giorni dall'adozione, il PEBA è depositato presso la sede dell'Ente a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio dell'Ente e mediante l'affissione di manifesti. Qualora l'Ente disponga di un sito internet deve provvedere a pubblicarne la notizia; Ente può inoltre attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

“4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, l'organo politico-amministrativo dell'Ente (Consiglio, Consiglio di Amministrazione o altro organo dotato delle medesime funzioni) decide sulle stesse ed approva il PEBA (...)”.

Quando l'Ente procedente non è un ente territoriale, è compito dello stesso individuare, nell'ambito della propria autonomia statutaria, l'organo esecutivo e l'organo politico-amministrativo preposti, rispettivamente, all'adozione o all'approvazione del PEBA, nonché individuare le forme di concertazione e di consultazione più appropriate in relazione al patrimonio edilizio di cui è proprietario.